

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale di Viterbo – Ufficio del Giudice del lavoro nella persona del Giudice Dott. Mario Ianigro, nell'ambito del ricorso iscritto al n. rg. 91/2021 con decreto n. cronol. 583/2021 di fissazione udienza ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale di Viterbo – Ufficio del Giudice del lavoro - Dott. Dott. Mario Ianigro - R.G. n. 91/2021

2. Nome del ricorrente:

Signora PACCHIAROTTI LUCIA, C.F. PCCLCU87T51M082N, nata a Viterbo il 11.12.1987 ed ivi residente, in Via del Pavone n. 85, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – casella PEC valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org), nonché dall'avv. Chiara Petrucci (C.F. PTRCHR86L41H501P – pec: chiarapetrucci2@ordineavvocatiroma.org; fax: 0664260338) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 69,

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

- **Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588)
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Dirigente *pro tempore* (C.F. 97248840585)
- **Ufficio X- Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo** in p. del l.r.p.t (C.F. 80011930569)

3. Sunto dei motivi di ricorso:

- 1) Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, recante disposizioni in materia di *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, ha introdotto un nuovo sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria che prevede, attraverso il superamento di un concorso per titoli ed esami, l'ammissione ad

un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, c.d. "percorso FIT", superato il quale si viene assunti a tempo indeterminato

Nella fase transitoria, in attesa che entri a regime il suddetto sistema di reclutamento, il legislatore delegato ha previsto l'immissione in ruolo dei docenti abilitati e specializzati all'esito della partecipazione ad una procedura concorsuale per soli titoli ed un colloquio non selettivo, così come disciplinata dall'art. 17, co. 2, lett b), D. Lgs. n. 59/2017.

- 2) Ebbene, con **D.D.G. n. 85 dell'1.2.2018**, proprio ai sensi del citato art. 17, co. 2, lett b), è stato indetto, un concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno della scuola secondaria, riservato ai docenti in possesso, alla data del 31 maggio 2017, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.
- 3) Le graduatorie di merito regionali del suddetto concorso comprendono tutti coloro che hanno proposto istanza di partecipazione e sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita dal candidato all'esito della prova orale svolta (art. 11, D.D.G. 85/2018).
- 4) Lo scorrimento delle suddette graduatorie è annuale, in base ai posti disponibili di cui all'art. 17, co. 2, lett. b), D.Lgs 59/2017, e determina l'ammissione del docente ad un percorso di formazione, di durata annuale, che prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. Ove la valutazione finale di tale percorso sia positiva, il docente verrà immesso nei ruoli della Pubblica Amministrazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- 5) Così come previsto dall'art. 12 del sopracitato D.D.G., il percorso di formazione annuale a cui sono ammessi i docenti all'esito dello scorrimento delle graduatorie di merito regionale è disciplinato al pari del terzo anno del contratto c.d. FIT, ossia del percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato del docente, disciplinato agli artt. 10 e ss., D. Lgs. n. 59/2017.

In particolare, il terzo anno del contratto FIT viene svolto al pari di una supplenza annuale, su posto vacante e disponibile (art. 10, co. 3, D. Lgs. n. 59/2017).

- 6) Orbene, in data 14.03.2018, nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte, l'odierna ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al Concorso personale docente bandito con D.D.G. n. 85/2018, in quanto in possesso di titolo abilitante all'insegnamento conseguito all'esito del c.d. TFA (Tirocinio formativo Attivo) presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata in data 26.7.2013.

In particolare, la docente, laureata in filosofia, ha presentato domanda di partecipazione per la classe di concorso A019 (filosofia e storia), all'Ufficio Scolastico Regionale del

Lazio.

- 7) Pertanto la Sig.ra Pacchiarotti ha partecipato ad una procedura concorsuale sotto la vigenza di una normativa che non prevedeva alcun blocco quinquennale ai fini della mobilità per i neoimmessi in ruolo (blocco che sarà introdotto solo a partire dall'1° gennaio 2019, con la Legge di Bilancio 2019 – vedi *infra*) nonché di un CCNI concernente la mobilità del personale docente 2017/2018, la cui validità è stata prorogata in data 7 marzo 2018 anche per il 2018/2019, che non ha mai previsto alcun vincolo quinquennale per gli immessi in ruolo da FIT.
- 8) Solo in data 27.06.2019, con Decreto n. 429, ossia ben oltre un anno dall'indizione del suddetto Concorso, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato le graduatorie di merito regionali definitive e l'odierna ricorrente veniva ivi collocata al primo posto per la classe di concorso d'interesse;
- 9) Successivamente, in virtù della collocazione nella graduatoria di merito del concorso DDG n. 85/2018, la ricorrente veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto di lavoro individuale e procedeva in data 20.09.2019 alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto superiore "Giuseppe Colasanti" in Civita Castellana, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.9.2019;
- 10) In data 21.4.2020, tramite domanda protocollata MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0793787.21-04-2020, la ricorrente inviava domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2020/21;
- 11) Nella domanda, trasmessa tramite il portale dedicato Istanze Online, venivano indicate le seguenti preferenze:
 - a) Liceo Scientifico "Paolo Ruffini", Viterbo – codice: VTPS010006
 - b) Liceo classico "M. Buratti", Viterbo – codice: VTPC010003
- 12) Senonché, con comunicazione dell'8 maggio 2020, l'Ufficio scolastico per la Provincia di Viterbo comunicava l'annullamento della domanda di mobilità indicando quanto segue: *"Questo Ufficio ha provveduto alla valutazione della domanda di mobilità da Lei presentata, all'esito della quale si comunica che la stessa domanda non può essere validata, ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'O.M. n. 182 del 23/3/2020 e che, pertanto, si procederà all'annullamento."*
- 13) L'Ordinanza Ministeriale citata prevede che: *"Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3), è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso."*

- 14) In sostanza, così operando l'Amministrazione ha ritenuto applicabile alla ricorrente la disciplina introdotta - nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale - dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), recante modifiche al D. Lgs. 159/2017.
- 15) Ed infatti, successivamente alla pubblicazione del DDG n. 85/2018, la legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) ha introdotto delle modifiche al sistema di reclutamento previsto e disciplinato dal D.lgs. n. 59/2017, sostituendo il percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio (FIT) con un percorso annuale di formazione iniziale e prova, il cui superamento determina la conferma in ruolo del docente.
- 16) Per quanto in tal sede di interesse, tra le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019, si segnala l'introduzione del c.d. blocco quinquennale. Ed infatti, l'art. 13, co. 3, D.Lgs. n. 59/2017, così come riformulato, prevede che *"l'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni (...)"* (grassetto e sottolineatura aggiunti).
- 17) Così operando, dunque, l'Amministrazione ha posto in essere una palese discriminazione tra soggetti partecipanti alla medesima procedura concorsuale, ai danni di coloro i quali – immessi in ruolo nel 2019, anziché nel 2018, per ritardo imputabile alla pubblica amministrazione – si vedono ora vincolati a permanere per 5 anni presso la medesima istituzione scolastica.
- 18) Pertanto, nonostante la partecipazione alla medesima procedura concorsuale (i.e. FIT 2018), i docenti immessi in ruolo a settembre 2018 non saranno soggetti ad alcun limite ai fini della domanda di mobilità, mentre i docenti immessi in ruolo a partire dal 2019 (per ritardi da imputarsi esclusivamente all'Amministrazione stessa) saranno costretti a permanere nella medesima istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova per almeno altri quattro anni.
- 19) è evidente che ove i commi 792 e 795 citati, che regolano l'applicazione del blocco quinquennale introdotto dal nuovo art. 13, co. 3, D.lgs. 59/2017, vengano interpretati – così come fatto dall'Amministrazione – nel senso di applicare un regime giuridico differente a fattispecie SOSTANZIALMENTE uguali, gli stessi dovrebbero ritenersi illegittimi per contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost.
- 20) La sig.ra Pacchiarotti ha due figli in età scolare, rispettivamente di tre e cinque anni, e risiede a Viterbo.
- 21) Per l'anno scolastico in corso, la Sig.ra Pacchiarotti ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto "M. Buratti" di Viterbo.

I motivi di diritto formulati dalla ricorrente a sostegno della propria domanda sono i seguenti:

- I. ILLEGITTIMITA' DEL BLOCCO QUINQUENNALE. DISAPPLICAZIONE DELL'O.M. 182/2020 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COST. SOTTO IL PROFILO DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA.
- II. ILLEGITTIMITA' DEL BLOCCO QUINQUENNALE DISPOSTO NEI CONFRONTI DEI DOCENTI EX FIT 2018, NEO IMMESSI IN RUOLO NEL 2019, PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 399, CO. 3, T.U. IN MATERIA DI ISTRUZIONE (D. LGS. 15 APRILE 1994, N. 297)
- III. ILLEGITTIMITA' DEL BLOCCO QUINQUENNALE PER CONTRASTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 117 COST, VIOLAZIONE DELL'ART. 14 CEDU. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMI 792 2 795, L.N. 145/2018 E DELL'ART. 13, CO. 3, D.LGS. N. 59/2017.
- IV. QUESTIONE PREGIUDIZIALE ALLA CGUE AI SENSI DELL'ART. 267 DEL T.F.U.E.
- V. SUL PERICULUM IN MORA E SULLA RICHIESTA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.

4. Indicazione dei controinteressati:

tutti i docenti partecipanti alla mobilità per l'a.s. 2021/2022 ed inseriti nella relativa graduatoria A019 per la provincia di Viterbo e che in virtù dell'ammissione della ricorrente potrebbero essere da questa scavalcati relativamente alle sedi prescelte;

5. Il Tribunale di Viterbo – Ufficio del Giudice del Lavoro, nell'ambito del ricorso iscritto al n. rg.91/2021 nella persona del Giudice Dott. Mario Ianigro , con decreto di fissazione udienza n. 583/2021 del 28.01.2021, disponeva la notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. a cura di parte ricorrente.

6. Testo integrale del ricorso introduttivo;

7. Decreti di fissazione udienza della causa rg. 91/2021 , n. cronol. 583 /2021 con contestuale autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.